L’art.69 del CCNL prevede il riconoscimento di una **provvidenza annuale** “di studio” da liquidarsi, **su richiesta del dipendente**, nell’autunno successivo al termine dell’anno di studio.

A chi spetta:

Al lavoratore studente, nonché, a ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente carico del dipendente nella misura ed alle condizioni riportate nella tabella sottostante:

Tipologia di studi	*Condizioni per il riconoscimento*	*Importo provvidenze*	*Integrazione per “fuori residenza”* **[1]**	*Tempi erogazione*
Scuola media inferiore (Secondaria di I grado)	*Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo*	***Euro 89,35***	***Euro 55,26***	*Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.*
Scuola media superiore (Secondaria di II grado)	*Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo*	***Euro 126,02***	***Euro 55,26***	*Nell’autunno dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento.*
UNIVERSITA’	*Superamento di almeno 3 esami nell’anno accademico.* *L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico*	***Euro 258,23***	***Euro 89,35***	*Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate nell’autunno successivo.*

Cosa fare per la richiesta di erogazione:

Far pervenire all’ufficio del personale, secondo le prassi e la modulistica in uso in ciascuna azienda, la documentazione necessaria per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità:

certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione **[2]**;

per gli studenti universitari idonea documentazione che dimostri il superamento di almeno n. 3 esami nel corso dell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea;

per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto (**vedi fac simile all.1)**.

Attenzione:

Segnaliamo che a livello territoriale sono vigenti accordi che istituiscono ulteriori strumenti indennitari e di sostegno economico relativamente alla frequenza scolastica di ogni ordine e grado.

I rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza che dovesse necessitare.

Ulteriore memo – Premi per titoli di studio (Art. 68 del

vigente CCNL):

Al lavoratore che mentre è in servizio consegua un diploma di scuola media superiore od una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di EURO 150,00 per il diploma e di EURO 250,00 per la laurea.